

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015

Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Azione revocatoria ordinaria - Natura - Iscrizioni ipotecarie sul bene trasferito con l'atto oggetto di revoca - "Eventus damni" - Configurabilità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015

L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015